



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 24/10/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1613

Gallipoli (LE) – Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"" Il Comune di GALLIPOLI, dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5390 del 27/07/76, con delibera di Commissario ad Acta n. 434 del 26/09/97 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in adeguamento alla L.R. 56/80.

Il P.R.G. come innanzi adottato, è costituito complessivamente da n. 29 tavole ed elaborati.

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. log osservazioni di cui n. 95 entro il termine previsto dall'art. 16 della L.R. 56/80 e n. 14 fuori termine.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 28/06/1999 ha controdedotto a n. 107 delle n. 109 presentate non determinandosi, probabilmente a causa di mera disattenzione, su due osservazioni la n. 35 (Piro Concetta, pervenuta nei termini) e la n. 104 (Comune di Sannicola, pervenuta fuori termine).

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle intervenute LL.RR. n. 24 del 4/07/94 e n. 8 del 21/08/98 all'esame del CUR Ristretto che con propria Relazione-parere datata 16/03/2004 ha ritenuto meritevole di approvazione il PRG del Comune di GALLIPOLI subordinatamente all'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, della stessa Relazione-parere.

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte il Comitato Ristretto si è pronunciato nei termini di cui al punto 6 della citata Relazione-parere ivi comprese quelle non decise dal Consiglio Comunale per le quali lo stesso C.U.R. richiede al Comune di pronunciarsi in sede di controdeduzioni.

Con delibera n. 685 del 10/05/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere innanzi riportate; il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.R. n. 56/1980.

La delibera di G.R. n. 685/2004 è stata inviata al Comune di GALLIPOLI con nota regionale prot. 5289 del 18/05/2004.

Con nota prot. 23860 del 22/05/2006 il Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 20 del 12/04/2006, con la quale è stato preso atto degli atti e grafici del P.R.G. "adeguati" come definiti dal seguente elenco di elaborati allegati alla stessa deliberazione consiliare:

Elenco degli elaborati del PRG adottato con atto del C.S. 434 del 26/9/1997 rimasti invariati:

Con il suddetto atto n. 20/2006 il Consiglio Comunale di Gallipoli ha, tra l'altro, deliberato quanto segue:

- approvare la relazione geologica redatta dal dr. Gianfreda Marco;
- respingere l'osservazione n. 35 proposta dalla Ditta Piro Concetta in quanto in contrasto con l'impostazione del PRGC e tesa a tipizzare in zona residenziale area che il PRGC destina a servizi di interesse generale;
- respingere l'osservazione n. 104 proposta dal Comune di Sannicola in quanto superata dalle prescrizioni contenute nella relazione del CUR punto 5.0 allegata alla delibera della Giunta Regionale 685 del 10 maggio 2004;
- Accettare integralmente le prescrizioni e modifiche introdotte dalla Giunta Regionale negli elaborati scritto grafici del Piano regolatore Generale Comunale adottato con atto del Commissario Straordinario n. 434 del 26/9/97.

In relazione a quanto innanzi, in sede di istruttoria tecnica, il Settore Urbanistico ha rilevato la mancanza tra gli atti trasmessi della relazione geologica, con eventuali elaborati grafici allegati, che pur risultava approvata dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n.20/2006.

Detta carenza con nota n. 5502/2° del 9.7.2007 veniva comunicata al Comune di GALLIPOLI evidenziando la necessità dell'acquisizione, al fine di concludere l'iter istruttorio per le successive determinazioni conclusive della Giunta Regionale in ordine al P.R.G. di cui trattasi.

In riscontro alla suddetta nota regionale il Dirigente dell'area delle Politiche Territoriali del Comune di Gallipoli con nota n. 31821 in data 11.07.2007 ha comunicato testualmente quanto segue:

"Con riferimento alla nota di codesto Assessorato del 9 luglio 2007, relativa all'oggetto, si trasmette in allegato alla presente copia della relazione Geologica redatta dal dr. Gianfreda Marco ed oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del del 20 aprile 2006.

Con riferimento ai fenomeni di crollo avvenuti nella scorsa primavera si riferisce che sulla questione è stata interessata l'Autorità di Bacino che ha avviato apposita procedura nell'ambito delle verifiche connesse all' "Atto di indirizzo per messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee".

Allo stato l'Autorità non ha emesso alcun provvedimento consigliando solo in via informale di richiedere in caso di interventi edilizi di sostituzione, ampliamento e modifiche strutturali l'asseverazione dell'intervento con apposita relazione geologica/geotecnica.

L'area che si presume sia interessata dalla presenza di cavità sotterranee è in corso di definizione.

Presuntivamente può essere individuata secondo il perimetro indicato nello stralcio della tavola della relazione geologica e proprio in detto perimetro questo Ufficio ove vengano presentati interventi edilizi

che comportano modifiche delle sollecitazioni sul terreno richiede relazione geologica e geotecnica di asseveramento dell'intervento.

Per quanto attine alle caratteristiche sismiche del territorio comunale si precisa che lo stesso è inserito nella tabella IV della ordinanza di classificazione delle aree a rischio sismico adottata dal presidente della Giunta Regionale."

Alla suddetta nota comunale n. 31821/07 risulta allegata la seguente documentazione: - Relazione Geologica Generale;

Elaborato denominato

- redazione allegati geologici
  
- idrogeologici e geotecnica a supporto del P.R.G.;
- Carta Geologica - idrogeologica ed ad orientamento geotecnica;
  
- Modello tridimensionale e sezione geologica.

Ciò stante, si ritiene in primis di dover evidenziare che le controdeduzioni in accoglimento delle prescrizioni regionali, di cui alla delibera 685/2004, rappresentate dal Comune con la citata delibera C.C. n.20/2006 hanno comportato la redazione degli elaborati scritto-grafici "adeguati".

In ordine a detti elaborati "adeguati" si puntualizza che gli stessi non sostituiscono le tavole originarie adottate dal Comune di GALLIPOLI con delibera del Commissario "acta" n. 434 del 26/09/1997, e la loro validità è limitata esclusivamente al recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 10/05/2004 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini, la cui fedele e corretta trasposizione scritto-grafica sugli elaborati e tavole del P.R.G. adottato è nelle competenze e responsabilità dei tecnici redattori e degli uffici comunali.

Precisato quanto innanzi in merito alla validità degli elaborati scritto-grafici predisposti in sede di controdeduzioni e approvati dal Consiglio Comunale con la delibera n. 20/2006, qui di seguito si riportano le prescrizioni e modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, le determinazioni comunali di cui alla deliberazione C.C. n. 20/2006 e le determinazioni regionali esaustive.

Nello specifico:

A) Punto 5.0 - parere C.U.R. - Sistema delle tutele

Il territorio comunale di Gallipoli presenta una fascia costiera di notevole interesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, caratterizzata da uno stato di naturalità ancora persistente soprattutto per la fascia posta a sud del centro abitato.

La pianificazione urbanistica prospettata prevede nella fascia a sud una serie di interventi a carattere insediativo di tipo turistico residenziale e turistico ricettivo nonché aree e spazi per servizi di varia tipologia in un ambito ancora sostanzialmente integro e da tutelare e salvaguardare.

Alla luce delle peculiarità della fascia costiera come innanzi evidenziato si ritiene necessario, al fine di salvaguardare e tutelare il suddetto territorio sotto i profili paesaggistico e ambientale, introdurre d'ufficio

negli atti del PRG le seguenti prescrizioni:

#### A) FASCIA COSTIERA SUD

Tav. 8.4; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -SCALA 1:5000

In detto elaborato si inserisce quanto segue:

con riferimento alla nuova pianificazione interessante le aree comprese tra la strada comunale (prospiciente lo stadio e di collegamento della litoranea con la S.S. 274), la linea ferroviaria e la litoranea sud, si confermano solo le previsioni del PRG vigente relative all'insediamento Baia Verde, nonché alle strutture ricettive esistenti. Per dette ultime strutture va comunque operato il censimento con l'indicazione dei provvedimenti autorizzativi; per le stesse sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

Le aree di risulta conseguenti allo stralcio delle previsioni di PRG innanzi indicate sono ritipizzate "zona agricola" in analogia con quelle contermini. Restano confermate le previsioni di PRG vigente e specificatamente "verde pubblico" e "interesse generale" a ridosso della così detta strada di collegamento sopra citata.

TAV. 8.5; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

Sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) il territorio comunale di GALLIPOLI risulta gravato da vincoli di Uso Civico e, pertanto, sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98 per le parti interessate.

#### Determinazioni comunali

In ossequio alle prescrizioni regionali come rilevabile dalla documentazione trasmessa, il Comune ha proceduto ai conseguenti e connessi adeguamenti cartografici e normativi; nello specifico:

#### FASCIA COSTIERA SUD

- Sono state recepite le prescrizioni regionali, con la riconferma solo delle previsioni dell'originario P.R.G. e delle strutture ricettive esistenti con relativo censimento;
- per la zona di Punta Pizzo, le aree stralciate sono state classificate come zona agricola "E6";
- Sono state stralciate le nuove previsioni ubicate a cavallo della litoranea con conferma delle sole strutture ricettive esistenti;
- il tutto predisponendo di conseguenza gli adeguamenti cartografici contenuti nelle tavv. nn. 8.4, 8.5 e 8.7 aventi ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta Regionale n.685/2005 - adeguamento".

#### FASCIA COSTIERA NORD

Sono state recepite le prescrizioni relative allo stralcio di tutte le nuove previsioni comprese nella fascia dei m. 300,00 dal confine del demanio marittimo, fatte salve le strutture turistico - ricettive - alberghiere e produttive esistenti oggetto di censimento come richiesto specificatamente in sede di esame regionale del P.R.G.; il tutto predisponendo di conseguenza gli adeguamenti cartografici contenuti nelle tavv. nn. 8.1 e 8.3 aventi ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta

Regionale n. 685/2005 - adeguamento".

S.I.C. e Z..P.SI.

Non è stata riportata la perimetrazione del Sito d'Importanza Comunitario IT 9150015 - Litorale di Gallipoli - Isola di S. Andrea.

Risulta riportata invece la perimetrazione del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" istituito con l.r. n. 20 del 10.07.2006; il tutto riportato graficamente 8.3, 8.4 e 8.5 aventi ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta Regionale n.685/2005 - adeguamento".

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali operato dal Comune, giusta deliberazione C.C. n. 20/06, che in questa sede vengono ulteriormente ribadite e confermate.

In particolare si evidenzia che ancorché non riportato negli elaborati è pienamente efficace il Sito di Importanza Comunitario IT 9150015 - Litorale di Gallipoli -Isola di S. Andrea con relativa disciplina di salvaguardia e tutela come previsto dal D.P.R. 357/97 e ss.mm. ed ii. e dalle disposizioni regionali vigenti.

Parimenti si ritiene di dover evidenziare, in relazione alle notevoli peculiarità di carattere paesaggistico e ambientale dal contesto territoriale posta a sud di Gallipoli e ricomprendente anche la località "Pizzo", la necessità di conservare e tutelare la integrità del territorio stesso dal punto di vista paesaggistico e ambientale e ciò in considerazione soprattutto della sua vocazione agricola.

B) Punto 5.1 - parere C.U.R. - Settore Residenziale

TAV. 8.3; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

Il Piano segue i criteri di dimensionamento del settore residenziale previsto dalla delibera G.R. 6320/89 secondo quanto riportato al punto 4.1.1 e si ritiene pertanto di concordare con le relative previsioni.

Il PRG opera la tipizzazione di aree, agricole nella vigente strumentazione urbanistica, in zone omogenee "B" (B11, B12, B13, B14,) senza farne menzione nei dati di dimensionamento, quindi aumentando impropriamente la capacità insediativa; peraltro tali zone non hanno le caratteristiche di cui al D.I. 1444/68 per essere tipizzate come zone omogenee "B" quindi vanno ritipizzate come sotto indicato introducendo le relative modifiche nell'elaborato di cui sopra:

a) le zone B11, già fasce di rispetto ferroviario nel vigente PRG, vengono ritipizzate come tali secondo il disposto dell'art. 116 delle N.T.A.;

b) con riferimento ai n° 3 nuclei di zona omogenea di tipo B12 contornati in blu, rilevato che non posseggono i requisiti di cui al D.I. 1444/68, dette zone sono ritipizzate d'ufficio come zone omogenee di tipo C3 con obbligo di pianificazione attuativa estesa ad uno o più nuclei e reperimento degli standard nella misura del D.I. 1444/68.

Per il nucleo ricompreso nella fascia di rispetto dal confine del demanio marittimo è fatta salva la verifica con le prescrizioni del PUTT/P;

c) Per i due nuclei B13 vale quanto prescritto al precedente capoverso;

d) altre aree tipizzate BI e B12: sono stralciate in quanto avulse dalla pianificazione (sono infatti ubicate oltre la SS. 274).

Per le zone di espansione esistenti, già oggetto di P.P. o di P.d.L., si prescrive il rispetto assoluto delle zone a servizi che non possono essere oggetto di alcun ridimensionamento ai sensi del D.I. 1444/68.

#### Determinazioni comunali

Gli elaborati di Piano, come rilevabile dalla documentazione trasmessa, sono stati adeguati a seguito delle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 685/2004; in particolare:

- le zone "B11" sono state riclassificate come "fascia di rispetto ferroviario" come da P.R.G. originario;
- i n. 3 nuclei tipizzati come zona di completamento "B12" ed i n. 2 nuclei tipizzati come zona di completamento "B13" nel P.R.G. adottato, sono stati tutti ritipizzati come zona di espansione del tipo "C3";
- le zone omogenee "B1" e "B12" poste oltre la S.S. n. 274 sono state stralciate;

Il tutto predisponendo di conseguenza gli adeguamenti cartografici contenuti nella tav. n. 8.3 avente ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta Regionale n.685/2005 - adeguamento".

#### Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operato dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06, che in questa sede viene ulteriormente ribadita e confermata.

### C) PUNTO 5.2 - PARERE CUR. - SETTORE PORTUALE

La previsione del PRG di un porto turistico con dighe foranee parallele alla costa, che si sviluppano per una lunghezza di circa 1,2 km., non è supportata da adeguati studi ed indagini finalizzati a stabilire il dimensionamento della struttura.

Nessuna considerazione quantitativa viene svolta circa la consistenza degli attracchi esistenti, il fabbisogno pregresso e quello emergente.

Lo stesso art. 100 delle N.T.A. (Zone F.2.11 - Attrezzature portuali turistiche -) peraltro testualmente dice: "Per tali zone si prevede il Piano Particolareggiato dei Porti turistici che provvederà a dimensionare il numero dei posti barca, a disciplinare le singole destinazioni d'uso, ...."

La conformazione del porto disegnata dal PRG non affronta il complesso problema del rapporto tra utenti e servizi portuali e interessa un tratto di costa alta, peraltro di notevole valore paesaggistico, che non consente, se non a prezzo di deprecabili sbancamenti e massicce opere in cemento armato, la fruizione della struttura.

Il PRG non suggerisce alcuna ipotesi di soluzione alla cesura che la linea ferroviaria determina tra l'ipotizzato porto e la città.

In questo contesto va poi considerato l'attuale fortissimo calo del traffico del porto mercantile che

potrebbe indurre ad una parziale riconversione dello stesso a fini turistici.

In conclusione a quanto innanzi e, salvo diversa dimostrazione in sede di controdeduzioni, viene stralciata la previsione del nuovo porto turistico.

Circa il nuovo porto peschereccio valgono per il dimensionamento le considerazioni di cui sopra.

La antica tradizione che lega l'attività della pesca alla città antica andrebbe del tutto snaturata con la nuova localizzazione portuale che potrebbe produrre qualche vantaggio circa il decongestionamento del traffico cittadino, ma cancellerebbe irrimediabilmente secoli di storia del rapporto tra città/mare.

Salvo diversa determinazione del C.C. in sede di controdeduzioni si stralcia la previsione del nuovo porto peschereccio e si confermano le scelte già sancite dalla Regione Puglia con delibera n. 12838 del 30.12.87 relativa alla Variante urbanistica del sistema portuale con la relativa conferma del porto peschereccio da realizzare in adiacenza alla Città Vecchia.

#### Determinazioni comunali

In osservanza del predetto parere regionale, come rilevabile dalla documentazione trasmessa, sono state stralciate le nuove previsioni riguardanti il porto turistico ed il porto peschereccio con adeguamento degli elaborati grafici di P.R.G..

#### Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operato dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06, confermandosi in questa sede le previsioni di cui alla variante urbanistica del sistema portuale approvata con delibera G.R. n.12838/87, come da prescrizione di cui al parere C.U.R. - punto 5.2 - Sistema portuale.

#### D) Punto 5.3 - parere C.U.R. - Relazione geologica

Il PRG manca dello studio geologico che già osservato al punto 1.3 dovrà essere redatto e deliberato dal C.C. in sede di controdeduzioni.

#### Determinazioni comunali

E' stata redatta la richiesta relazione geologica a firma del dott. GIANFREDA Marco approvata dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 20/2006. Nello specifico nella predetta relazione geologica vengono affrontate ed analizzate le problematiche geologiche ed idrogeologiche caratterizzanti il territorio comunale di Gallipoli nei termini di seguito riportate (per capitoli):

- caratteristiche geologiche e morfologiche;
- morfologia costiera e spiagge attuali;
- caratteri ideologici;
- caratteri idrogeologici;
- caratteristiche di infiltrazione e circolazione idrica sotterranea;
- fenomeni antropici che incidono sulle risorse idriche permeabilità;

- vulnerabilità degli acquiferi;
- caratteri climatici;
- sismicità della penisola salentina;
- potenzialità estrattive;
- caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti nel territorio di Gallipoli;
- problematiche fondazionali e metodologie di indagine;
- allagamenti e ristagni delle acque meteoriche. La stessa relazione perviene alle "conclusioni" che qui di seguito testualmente si riportano: "Il presente studio, geo-lito-morfologico, geologico-tecnico ed infine sulle risorse naturali (idriche ed estrattive) a corredo del P.R.G., fornisce un quadro della realtà fisica del territorio di Gallipoli e permette di realizzare quelle scelte tali da rendere compatibile la programmazione e la gestione dello sviluppo del territorio. Dal punto di vista geologico-tecnico ed idrogeologico, il territorio comunale di Gallipoli, non presenta situazioni particolari da escludere aree legate all'edificazione; lasciando con una valutazione a parte, tutte quelle aree che ricadono in zone con situazioni morfologiche importanti. Di seguito vengono messi in evidenza gli aspetti principali e vengono dati opportuni suggerimenti: acque sotterranee controllo degli emungimenti e monitoraggio della falda "superficiale e profonda" di acqua dolce; acque reflue e rifiuti la presenza di un impianto di depurazione fa sì che buona parte delle acque reflue con il loro carico inquinante trovino recapito finale controllato; in ambito di rifiuti, si consiglia un controllo delle strade vicinali per evitare il rischio di inquinamento sul suolo e nel sottosuolo dovuto ad abbandoni incontrollati di rifiuti; sismicità dell'area le scosse che hanno interessato il Salento sono quasi certamente provocate da scuotimenti che hanno origine in altre aree; inoltre è da rilevare che gli incrementi sismici non sono correlabili con le principali lineazioni tettoniche presenti nella Penisola, perciò essa è da considerarsi come area non sismica e non sarebbe quindi opportuno imporre criteri antisismici, se non quelli previsti dalla normativa vigente; problematiche fondazionali l'edificazione, laddove la falda si rinviene a pochi metri di profondità dal p.c. e dove le caratteristiche geotecniche del terreno sono scarse, sarà realizzata con opportune opere drenanti e con fondazioni speciali dietro caratterizzazione puntuale dei terreni; allagamenti gli allagamenti, come già largamente trattato, possono essere risolti con opere di drenaggio, canalizzazione e manutenzione delle stesse; aree costiere il problema della linea di costa e del suo degrado è estremamente attuale e urgente, poiché tutto il territorio di Gallipoli è incentrato sul turismo e sulle bellezze che può offrire; dunque si dà indicazione della necessità di realizzare un piano delle coste con l'obiettivo di recuperare tutte quelle aree attualmente soggette ad erosione naturale. Per tutto quanto non considerato nelle conclusioni, si rimanda alla lettura del documento generale." Determinazioni regionali Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operata dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06. In particolare per quanto attiene alle "aree interessate da cavità sotterranee", nelle more di una più puntuale loro individuazione già richiesta dal Comune di Gallipoli alla competente Autorità di Bacino, in questa fase per gli interventi edilizi di sostituzione, ampliamento, modifiche strutturali, ristrutturazione e nuova costruzione interessanti il Centro Urbano si dovranno osservare le disposizioni e norme contenute nell' "Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee" approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25.07.2006.

E) Punto 5.4 - parere C.IU.R. - Norme tecniche di Attuazione

- Art. 8, 1° comma - va così modificato: "... ad ogni abitante insediabile corrispondano mediamente 100 mc. di volume abitabile (di cui 80 mc. destinati alla residenza e 20 mc. destinati ai servizi connessi alla residenza diversi dai servizi di quartiere)".
  - Art. 8, 2° comma - va così modificato: "... lo standard abitativo viene stabilito in 60 mc per persona (di cui 50 inc. destinati alla residenza e 10 mc. destinati ai servizi connessi alla residenza diversi dai servizi di quartiere).
  
  - Art. 22 - è soppresso il 4° comma.
  
  - Art. 39, punto d) - va così modificato: " ... risultino deducibili per documentazione certa e incontrovertibile nella forma, ..."
  
  - Art. 39, punto g) - va sostituito 20% con 10%.
  
  - Art. 39, punto h) - va così modificato: "... dovrà lasciare al di sotto una altezza minima di mt. 2,40..."
  
  - Art. 45 - viene soppresso il capoverso a).
  
  - Art. 45 - nel capoverso b) va sostituito 20% con 10%.
  
  - Art. 46 - all'8° rigo sostituire 20% con 10%
  
  - Art. 46, capoverso a) - va così modificato: "La superficie realizzabile, computata senza tener conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture edilizie, con un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 5 mc/mq, potrà avere un rapporto di copertura massimo di 0,70 mq/mq".
  
  - Art. 48, capoverso b) - va così modificato: " Indice di fabbricabilità fondiaria IF = Smc/mq"
  
  - Art. 48 - viene soppresso il capoverso c).
  
  - Art. 50, art. 51, art. 52 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.1.
  
  - Art. 54 - Il 2° comma va così modificato: " Le lottizzazioni e saranno completate secondo gli indici piano volumetrici dei rispettivi P. d. L.",
- Per l'insediamento costiero in località , solo se lo stesso viene perimetrato ai sensi dell'art. 1.03 comma 5. del PUTT/P1 valgono gli indici planovolumetrici di cui al capoverso a).
- Art. 54 - Il capoverso b) viene soppresso.
  
  - Art. 55, art. 56 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.2 e sostituiti dal seguente art. 54bis:
- Per le strutture ricettive esistenti è comunque consentita per motivi di miglioramento igienico e di sicurezza la realizzazione di una volumetria non superiore al 10% di quella preesistente."
- Art. 57, art. 58, art. 59 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.0.
  
  - Art. 60 - pag. 100; va soppresso il 1° comma : " L'Amministrazione Comunale, in relazione,...".

- Art. 60 - pag. 100, il penultimo comma va così modificato: ".. sono riferiti allo standard di 100 mc. per abitante, di cui 80 mc. destinati alla residenza e 20 mc. alle destinazioni non specificatamente residenziali,

- Art. 65 - pag. 106; va soppresso il 4° comma: " L'Amministrazione Comunale, in relazione, ...".

- Art. 65 - pag. 107; va soppresso il 10 comma.

- Art. 71 - pag. 113; va soppresso il 5° comma: "Tali residenze...

- Art. 75 - si sopprimono i capoversi a) e b) e gli stessi vengono così riformulati: "Per le attrezzature e per la residenza a servizio della zona agricola:

Indice di fabbricabilità fondiario IF= 0.05 mc/mq (di cui 0.03 mc/mq per la residenza con un volume max di 500 mc. per azienda in unico edificio) Altezza massima = 7,50 mt.

- Art. 75 - pag. 122, 2° comma; dopo "...IF=0.03 mc/mq" aggiungere " consentito per la residenza..."

- Art. 75 - pag. 122; all'ultimo comma sostituire 10% a 20%.

- Art. 76 -al 5° comma sostituire 10% a 20%.

- Art. 76 - E' aggiunto il seguente capoverso d): "La somma dei volumi edificabili di cui ai capoversi a), b), c), non può superare l'IF = 0.05 mc/mq di cui 0.03 mc/mq per la residenza a servizio dell'azienda agricola"

- Art. 77 - Il 2° comma va così modificato: "Per le costruzioni a servizio di detta attività è ammesso un indice di fabbricabilità fondiario di 0.05 mc/mq dei quali 0.03 mc/mq per la residenza a servizio dell'azienda agricola"

- Art. 108 - Modificare così il 1° comma : " Il Prg conferma le aree del vigente strumento urbanistico esistenti e di ampliamento atte alla realizzazione di strutture turistico-ricettive all'aperto".

- Art. 108 - Modificare così il 3° comma : " La realizzazione di strutture turistico-ricettive all'aperto è regolata dalla L.R. 11 del 11.02.99".

- Art. 118 - Viene stralciato.

#### Determinazioni comunali

In osservanza del predetto parere sono state adeguate le N.T.E. del Piano, con modifica degli artt. 8, 22, 39, 45, 46, 54, 60, 65, 71, 75, 76, 77 e 108 e soppressione degli artt. 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59 e 118.

#### Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operato dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06.

#### F) Punto 6- parere C.U.R. - Osservazioni

A seguito della pubblicazione degli avvisi di deposito del P.R.G., effettuato presso la Segreteria

Comunale per trenta giorni consecutivi dal 02/10/1997, sono state presentate al Comune di Gallipoli n. 109 osservazioni delle quali 95 nei termini e n. 14 fuori termine.

Il C.C. si è espresso, come anzi riportato al punto 1.5, su 107 delle 109 osservazioni, non determinandosi, probabilmente a causa di mera disattenzione, su due osservazioni la n. 35 (Piro Concetta, pervenuta nei termini) e la n. 104 (Comune di Sannicola), pervenuta fuori termine) che comunque vengono qui di seguito esaminate e di cui il Consiglio Comunale dovrà prendere espressamente atto in sede di controdeduzioni. Tutte le osservazioni vanno comunque adeguate alle prescrizioni del punto 5.

A quanto innanzi, infine, va aggiunto che in sede di esame delle osservazioni interessanti la fascia di rispetto cimiteriale, il C.U.R. ristretto nella propria relazione -parere rilevava testualmente quanto segue:

"Trattasi di osservazioni concernenti la richiesta di edificazione nella fascia di rispetto cimiteriale in ordine ad eventuale riduzione della stessa operata dal C.C.

Agli atti risulta allegata una missiva del Comune di Gallipoli prot. 4515 del 11.02.02 con la quale si trasmette all'Assessorato Regionale all'Urbanistica una nota del Dipartimento di Igiene Pubblica della ASL Le2 dalla quale non si evince se la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale dai canonici 200 mt a 100 mt. sia operante o meno.

Si demanda pertanto al CC. in sede di controdeduzioni di chiarire in maniera inequivoca l'attuale area di rispetto cimiteriale; le osservazioni su elencate potranno essere accolte solo nell'ipotesi di ricadere nella zona non oggetto di vincolo con tipizzazione 511 simile alle aree contigue

#### Determinazioni comunali

In ottemperanza alle prescrizioni regionali il C.C. si è determinato sulle due osservazioni, prodotte dalla sig.ra PIRO Concetta e dal comune di Sannicola, non decise in sede di esame comunale delle osservazioni prodotte avverso il P.R.G. adottato, giusta delibera di C.C. n. 45 del 26/09/1999.

In particolare l'osservazione a firma della sig.ra PIRO è stata respinta in quanto in contrasto con l'impostazione del P.R.G. e tesa a tipizzare in zona residenziale un'area destinata a servizi d'interesse generale; l'osservazione proposta dal Comune di Sannicola viene altresì respinta in quanto superata dalle prescrizioni contenute nella relazione del C.U.R. punto 5.0 allegata alla delibera G.R. n. 685/2004.

Nessuna determinazione è stata adottata in ordine ad un'eventuale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

#### Determinazioni regionali

Per le osservazioni oggetto di determinazioni comunali, si riconferma quanto già riportato nella deliberazione G.R. n. 685/2004 contenente esaustive determinazioni operate nell'ambito del procedimento delineato dall'art.16 della L.R. n. 56/80 non risultando richiesta all'Am.ne comunale alcuna specifica ulteriore determinazione.

Per quanto attiene alle osservazioni nn. 35 e 104 non decise dal Consiglio Comunale ma rinviate al Comune per le valutazioni di competenza (parere C.U.R. del 16/03/2004) si condividono le determinazioni negative assunte dal Consiglio Comunale in ordine alle osservazioni non esaminate con la delibera di C.C. n. 45 del 26/09/1999 rilevando nel contempo la coerenza con quanto in merito già deciso dalla G.R. con delibera n.685/2004 (reiezione).

Infine, non avendo chiarito l'Amm.ne Comunale in alcun modo in esito alla osservazione prodotta se la "fascia di rispetto cimiteriale sia stata o meno oggetto di riduzione a norma di legge (giusta richiesta di cui al punto 6 del parere del C.U.R.) si confermano per detta fascia le previsioni del P.R.G. come adottato con delibera del Commissario ad "acta" n. 434 del 29/06/1997, n. 37 del 11/07/2006

Negli elaborati tecnici "adeguati" predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, approvati dal Comune di GALLIPOLI con la delibera di C.C. n. 20 del 12/04/2006, si inserisce la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti e nei termini del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 parte integrante della Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 10/05/04 così come conclusivamente determinatesi in sede regionale a seguito delle decisioni e controdeduzioni comunali assunte con delibera C. C. n.20 del 12/04/2006 e non sostituisce le tavole adottate dal Comune di GALLIPOLI con la delibera del Commissario ad "acta" n. 434 del 29/06/1997.

H) Rapporti con il Piano stralcio del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Come da documentazione in atti. Il territorio comunale non risulta interessato da alcuna previsione di tutela del Piano stralcio del Piano di assetto idrogeologico della Puglia .

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di GALLIPOLI con la delibera del Commissario ad "acta" n. 434 del 29/06/1997 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 685 del 10/05/2004 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E, G ed H innanzi riportati.

Per quanto attiene alle osservazioni presentate vale quanto innanzi riportato al punto F.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ARTI 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di GALLIPOLI con la delibera del Commissario ad "acta" n. 434 del 29/06/1997 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 685 del 10/05/2004 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E, G ed H un relazione riportati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti.
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la deliberazione G.R. n. 685 del 10/05/2004 giusta quanto riportato al punto F che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto; ivi comprese le determinazioni assunte in questa sede in ordine alle osservazioni nn. 35 e 104 in relazione riportate.
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di GALLIPOLI, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (quest'ultima da parte del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Sandro Frisullo